

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1338

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MONTI, LONGONI, DEGAN, BIANCHI GERARDO, CARRA,
TANTALO, BERSANI, DE PONTI, FABBRI**

Presentata il 18 aprile 1969

**Integrazione della legge 5 febbraio 1934, n. 327,
concernente la disciplina del commercio ambulante**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 5 febbraio 1934, n. 327, che disciplina il commercio ambulante, più tardi meglio regolamentato dal regio decreto-legge 29 dicembre 1939, n. 2255, esclude da tale esercizio le cooperative di consumo e quelle di conservazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli.

Tale esclusione trovava la sua motivazione in molteplici fattori, fra i quali, e più degli altri determinante: l'economia di rigoroso autoconsumo, che non ha mai consentito al produttore agricolo di immettere i propri prodotti sul mercato e la inesistenza di un'organizzazione cooperativistica che, contemporaneamente, difendesse il reddito del produttore agricolo e lo mettesse a diretto contatto con il consumatore.

Queste motivazioni sono, ormai, scomparse, lasciando il posto ad un'agricoltura sempre meglio in grado di soddisfare le richieste del consumatore e ad un'efficiente organizzazione cooperativistica, la quale, se da un lato

assicura una certa stabilità dei prezzi, dall'altro garantisce al produttore un più largo margine di utile.

È partendo da queste considerazioni e dall'accertamento che una delle cause della depressione economica nella quale si dibatte ancora il settore primario è da ricercare nella insufficiente remuneratività dei prezzi, che saggiamente il legislatore, con la legge 9 febbraio 1963, n. 59, ha autorizzato la vendita diretta al pubblico dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti.

Detta norma, però appare chiaramente insufficiente all'ottenimento dei risultati che la citata legge si proponeva laddove si consideri che, ormai, i produttori agricoli, specie i diretti coltivatori, sono associati in organismi cooperativi di secondo grado, il cui scopo è quello della conservazione, trasformazione e vendita dei prodotti dei propri soci.

Tra gli obblighi statutari imposti dai detti organismi, uno dei principali è quello del

conferimento del proprio prodotto all'organismo stesso perché provveda alla sua vendita.

Sancito per legge il diritto del produttore singolo di procedere alla vendita diretta del proprio prodotto, anche se la stessa deve essere fatta in sede stabile, pare ai proponenti che l'impossibilità dell'organismo societario di effettuare la vendita in forma ambulante sia, in primo luogo, una illegittima limitazione del diritto che la legislazione riconosce invece al singolo produttore. In seconda considerazione, una delle maggiori preoccupazioni del potere pubblico in ordine alla disciplina del commercio è quella — a prescindere dalla sostituzione dell'attuale obbligatoria licenza di commercio con l'accertamento del possesso da parte del commercianti di particolari requisiti — di riorganizzare la deficitaria rete di-

stributiva, al duplice fine di impedire molteplici e costosi passaggi della merce e il troppo ridotto margine di guadagno attualmente realizzato dal produttore in rapporto al prezzo pagato dal consumatore, proprio in conseguenza dei suddetti passaggi.

La modifica che proponiamo, perciò, non è solo una conseguenza logica della legge 1963/59 già richiamata, ma si inquadra nella politica di difesa dei prodotti agricoli e nella riforma della disciplina del commercio.

Confidiamo, pertanto, nell'accoglimento della medesima, dalla quale deriverà anche un considerevole contributo al migliore affermarsi del movimento cooperativo, cui la Carta costituzionale e la pratica quotidiana riconoscono un sempre maggiore ruolo nella positiva soluzione dei problemi economici e sociali del paese.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

In deroga a quanto stabilito dalla legge 5 febbraio 1934, n. 327, e suo regolamento di applicazione, il commercio ambulante può essere esercitato anche dalle cooperative di consumo nonché dalle cooperative di conservazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli.

Detto esercizio sarà effettuato dalla cooperativa a mezzo di un proprio incaricato, socio o dipendente, il quale sia in possesso di tutti i requisiti voluti dalle leggi di pubblica sicurezza e sanitarie.

La cooperativa è la sola titolare della licenza di cui all'articolo 2 della legge 5 febbraio 1934, n. 327, e come tale è responsabile dell'adempimento degli obblighi previsti dalle norme di legge in materia.

La licenza di cui al terzo comma del presente articolo non è trasferibile e non avrà più alcuna validità con il cessare dell'attività della cooperativa, da qualunque causa questa sia provocata.